

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.

Via Mameli, 10 – GROSSETO

CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI AUTOMAZIONE, NETWORKING E ANTENNE 4G/5G A BANCO_ACCORDO QUADRO BIENNALE (24 MESI). T. 4352 – RDO 6720.

AFFIDATO ALL'IMPRESA: xxxxxx (C.F. xxxxxxxx – P.IVA xxxxxxxx).

TRA

1) **ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.** (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" e in forma abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Viale Mameli n. 10, numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029, in persona del Responsabile Unità Procurement, Legal & compliance Arch. Isidoro FUCCI, nato a Frascati il 6 Dicembre 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale e, a ciò autorizzato giusta procura notarile del 3/12/2020 conferita dall'Amministratore Delegato di AdF SpA;

E

2) l'Impresa **xxxxxx** (di seguito denominata anche "Appaltatore"), con sede legale in xxxx, (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese C.F. xxxxxxxx – P.IVA xxxxxxxx), in persona del suo Legale Rappresentante **xxxxxxx (C.F.: xxxxxx)**, nato a xxxxxx il xxxxx domiciliato per la carica presso la sede legale.

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica,
mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art.

18, comma 1 D.lgs. 36/2023, tramite piattaforma di e-procurement di
Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

PREMESSO CHE

- con Relazione a contrarre allegata alla RDA n. 200053432 il Responsabile dell'Unità Procurement, Legal & Compliance ha approvato la copertura economica e l'espletamento della procedura mediante confronto competitivo con almeno tre preventivi relativamente, alla "fornitura di materiale elettrico di automazione, networking e antenne 4g/5g a banco"_accordo quadro biennale (24 mesi), per un importo a base d'asta di € 45.000,00 oltre Iva per legge;

- con la medesima Relazione a contrarre, il Responsabile dell'Unità
Procurement, Legal & Compliance ha autorizzato ad esperire gara mediante
confronto competitivo con la richiesta di tre preventivi, ai sensi dell'art. 7 del
Regolamento per l'affidamento degli appalti di Lavori, Beni e Servizi di
importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 50 comma 5 del
D.lgs. 36/2023 approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione con
delibera del 07/07/2023 Prot. Nr. 20187.

Il criterio di selezione dell'offerta sarà quello del MINOR PREZZO ai sensi dell'art. 11 del regolamento suddetto.

- Schema di contratto

- Offerta economica presentata

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati. L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Codice Etico di Acquedotto del Fiora S.p.A. e il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Art. 3 – Durata

Il tempo utile per ultimare le attività comprese nell'affidamento è fissato in 24 mesi naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio.

Qualora alla scadenza temporale dell'ordine non sia esaurito l'importo massimo complessivo di cui sopra, Acquedotto del Fiora S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà prorogare il termine contrattuale fino a concorrenza del sopra indicato importo.

L'importo dell'affidamento rappresenta il limite massimo di tutte le prestazioni contrattuali alle quali l'appaltatore è vincolato agli stessi prezzi patti e condizioni di aggiudicazione.

Dalla sottoscrizione del contratto non deriva per l'appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo massimo complessivo del contratto.

Art. 4 – Corrispettivo, Modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'APPALTATORE, per
il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente
contratto, è fissato in € 45.000 oltre Iva per legge, avendo l'aggiudicatario
offerto un ribasso unico percentuale pari al xxx% da applicarsi al listino
prezzi ufficiale del produttore. Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura
fine mese.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

Revisione Prezzi

Così come previsto nel Capitolato Speciale i listini sono quelli in vigore da luglio 2025, validi per il biennio 2025-2027, salvo aumenti imposti che potranno subire nel corso dell'anno, i quali dovranno essere comunicati tempestivamente e il fornitore dovrà attendere comunicazione ufficiale di accettazione da parte della Stazione Appaltante attraverso Atto di Sottomissione sottoscritto da entrambi le parti. Non saranno accordate variazioni di prezzo ulteriori. L'O.E. dovrà fornire in sede di gara un ribasso unico riferito ai listini ufficiali relativi ai produttori proposti tra quelli indicati nel CAP. II del suddetto disciplinare.

Art. 5 – Assicurazioni

L'APPALTATORE ha stipulato un'assicurazione a garanzia della responsabilità
civile per danni, a cose e persone, causati a terzi una polizza nell'esecuzione

	dei lavori. Tale polizza n. xxxxxx stipulata con xxxxxxx è agli atti di questa	
	Stazione appaltante, per un massimale adeguato.	
	Art. 6 – Obblighi Appaltatore	
	L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed	
	economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della	
	vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica,	
	riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o	
	di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.	
	L'Impresa con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e	
	formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le	
	Disposizioni per l'esecuzione del servizio secondo le indicazioni del RUP o	
	dal DL.	
	L'Impresa Appaltatrice si obbliga:	
	a) Al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al	
	proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e	
	previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;	
	b) Al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei	
	lavoratori ex D.Lgs n. 81/2008.	
	Art. 7 – Penali	
	Si rinvia integralmente al Disciplinare di gara	
	Art. 8 – Inadempienze dell'appaltatore	
	Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la	
	Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con	
	assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci)	
	Pagina 7 di 13	

giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto,
la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziate le forniture da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

Art. 9 - Risoluzione automatica del contratto

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

	1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;	
	2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;	
	3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;	
	4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 94-95 del Codice dei Contratti Pubblici;	
	5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.	
	6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;	
	7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;	
	8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;	
	9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;	

10)	qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;	
11)	mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;	
12)	violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;	
13)	violazione delle disposizioni in materia di subappalto;	
14)	omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;	
15)	violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;	
16)	inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;	
17)	reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;	
18)	violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;	
19)	accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;	
20)	violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;	
21)	occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;	
22)	raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;	

	23) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di	
	adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di	
	gestione.	
	24) violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni	
	tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale	
	della stazione appaltante.	
	25) pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in	
	giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine	
	sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative	
	all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati	
	corruttivi previsti dal codice penale.	
	In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai	
	sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa	
	comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r,	
	fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.	
	Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo,	
	o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.	
	In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore	
	comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della	
	Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli	
	1453 e ss. del codice civile.	
	La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole	
	risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto	
	manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà	
	di avvalersene in occasioni diverse.	
	Pagina 11 di 13	

	La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall' Art. 122 del d.lgs. 36/2023.	
	In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.	
	Art. 10 – Recesso	
	Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12) AdF S.p.A. potrà recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato tenendo presente quanto di seguito elencato ai punti 1,2,3 e 4:	
	1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.	
	2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso per la manifestazione del diritto di recesso (20gg).	
	Pagina 12 di 13	

	conformarvisi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare:	
	- all'Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva, - ad AdF, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.	
	Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.	
	In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.	

2. AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e anche con l'adozione e la diffusione del "Manuale di Sintesi dei principi generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore" <https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF>, destinato ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche "Destinatari"), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di compliance (modello 231, anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.) promosse da AdF.

Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori) possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.

3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in [https://www.agcm.it/competenze/tutela-della concorrenza/normativa?limit=0](https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/normativa?limit=0) ; Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare

le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato

<https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF>

4. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati disponibile al seguente link <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>.

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

In AdF è stata designata come DPO, Anna Rita Curci, raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@fiora.it.

Art. 13 – Foro competente

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

Art. 14 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente Il *Responsabile*
Unità Procurement, Legal & compliance (Isidoro Fucci)

Per L'Impresa xxxxx Firmato digitalmente xxxxxx (Dott. xxxxxxxx)